

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONE DI CASSA A SEGUITO VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021-2023.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Richiamata la deliberazione consigliere n. 1 del 14.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 7 del 28.07.2021 dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio previsione 2021 2023".

Richiamato l'art. 175 del D.lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi:

comma 5-bis "L'Organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

....(omissis)....

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo.”;

- comma 5-quinquies: "Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo”;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare alcune dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2021-2023 come indicato nell'allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 vista l'urgenza di liquidare le spese oggetto della variazione, al fine di permettere l'efficiente e regolare pagamento dei servizi ricevuti dall'ente e degli impegni assunti;

Rilevato nuovamente che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato, viene previsto il seguente fondo di cassa finale al 31/12/2021:

Fondo di cassa a inizio esercizio	197.675,33
RISCOSSIONI PRESUNTE 2021	6.305.793,69
PAGAMENTI PRESUNTI 2021	6.461.299,47
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO	42.169,55

Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2

Visto la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 recante "Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con particolare riferimento al comma 4.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della richiamata legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Preso atto della propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 166 e 176 del D.Lg. 267/2000 e s.m., ai sensi del quale i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Visti:

- ☐ il D.lg. 23.06.2011, n. 118 integrato e modificato dal D.lg. 10.08.2014, n. 126;
- ☐ il D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- ☐ l'art. 49 della LP 18/2015

Vista la deliberazione della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 12 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021 - 2023. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 4 del 03.06.2020 di nomina del Responsabile del Servizio.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV "Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile", per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione in data 14 aprile 2021 con deliberazione n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo all'immediata esecutività da conferire alla presente,

DELIBERA

1. di approvare per quanto esposto in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2021 – 2023 come indicato negli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
4. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.